



33796-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA  
ANGELO MATTEO SOCCI  
ALDO ACETO  
GIANNI FILIPPO REYNAUD  
FABIO ZUNICA

- Presidente -  
  
- Relatore -

Sent. n. sez. 896/2021  
UP - 21/04/2021  
R.G.N. 35820/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni rassegnate dal difensore, AVV. (omissis), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23. co. 8 del DL n 137/2020.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento della sentenza dell'11/06/2020 della Corte di appello di Catania che, in riforma della sentenza del 16/09/2019 del Tribunale di Catania, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha diminuito la pena rideterminandola nella misura di un anno e otto mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per avere detenuto, a fine di cessione a terzi, 153 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; fatto contestato come commesso in (omissis) con recidiva reiterata ed infraquinquennale.

1.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha confermato l'illecita finalità della detenzione della sostanza disattendendo la deduzione difensiva dell'uso personale desumibile dal fatto che all'epoca era in carico presso il Sert e non esclusa dalla possibilità che la droga potesse essere assunta dagli occupanti del motociclo a bordo del quale era stato fermato e controllato. Non vi sono elementi estrinseci alla condotta, afferma, diversi dal possesso e dal dato ponderale, che giustifichino, sul piano probatorio, la tesi accusatoria immotivatamente confermata dalla Corte di appello.

1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Contesta, in particolare, il metro di giudizio "presuntivo" in base al quale è stata esclusa la lieve entità del fatto; la circostanza che stesse trasportando la sostanza con il suocero non può essere considerata sintomatica di una collaborazione in illecite attività che trascendevano il singolo, specifico episodio. Manca del tutto l'analisi dei criteri specificamente indicati dal quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per qualificare il fatto come di lieve entità.

2. Con note trasmesse per via telematica il 12/04/2021, il difensore di fiducia ha insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo lo stato di tossicodipendenza dell'(omissis) e la natura presuntiva del criterio utilizzato dalla Corte di appello per escludere la lieve entità del fatto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo; è infondato nel resto.

2. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il ricorrente era stato arrestato, insieme con il convivente della figlia, (omissis), perché colti nella flagrante detenzione di oltre tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana di cui 153 grammi rinvenuti sulla sua persona, il resto nella abitazione del (omissis). I due, in particolare, erano stati intercettati mentre viaggiavano a bordo di un motoveicolo rubato; a seguito del rinvenimento della sostanza nel giubbotto dell' (omissis), era stata perquisita l'abitazione del (omissis) nelle cui pertinenze fu rinvenuta l'ulteriore sostanza. A seguito di giudizio direttissimo, il Tribunale aveva dichiarato entrambi gli imputati colpevoli del reato di concorso in detenzione dell'intera sostanza ed aveva escluso, in considerazione della quantità di sostanza complessivamente detenuta, la qualificazione del fatto in termini di lieve entità.

2.1. Nell'accogliere parzialmente le deduzioni difensive, la Corte di appello ha criticato il metro di giudizio utilizzato dal Tribunale per ritenere l' (omissis) responsabile della detenzione della droga rinvenuta presso l'abitazione del (omissis), osservando che non v'era prova che l'appellante vi avesse libero accesso (non essendo sufficiente, a tal fine, il rapporto di convivenza della figlia con il (omissis)) e che il principio attivo della sostanza detenuta nel giubbotto dell' (omissis) era comunque diversa da quello della sostanza detenuta dal (omissis). Ha confermato la condanna limitatamente alla detenzione dei 153 grammi di marijuana sul rilievo del non modesto quantitativo di sostanza trasportata e della mancata dimostrazione dell'allegato stato di tossicodipendenza; ha inoltre escluso la qualificazione del fatto in termini di lieve entità perché la circostanza che "suocero e genero" viaggiassero insieme a forte velocità a bordo di un motoveicolo rubato e che l' (omissis) avesse insistentemente supplicato di non coinvolgere il (omissis), lascia ritenere che i due "collaborassero" (così nel testo) in illecite attività riguardanti sostanza stupefacenti che andavano oltre il caso singolo.

3. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato, generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

3.1. Astraendo completamente dalla "ratio decidendi", il ricorrente predica (e ribadisce) il proprio stato di tossicodipendenza, basato su documentazione "in atti" che certifica la presa in carico presso il Sert, e ipotizza un possibile uso della sostanza da parte di entrambi i passeggeri del motociclo, osservando che manca

la prova della destinazione alla cessione a terzi della sostanza non essendo stati rinvenuti né strumenti atti al suo confezionamento né denaro.

3.2. In tal modo il ricorrente deduce il sostanziale travisamento, per omissione, di una prova decisiva (il certificato del Sert) e propone una lettura alternativa del materiale probatorio al quale fa continuo riferimento.

3.3. Quanto al vizio di motivazione e ai limiti della sua deducibilità in cassazione, devono essere ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali:

3.4. l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;

3.5. l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, *deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi"*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);

3.6. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903);

3.7. è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n.

5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499);

3.8.il travisamento consiste, come detto, in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato);

3.9.poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438);

3.10.quando si deduce l'omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302);

3.11.non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di

trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.);

3.12. è necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

3.13. In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo

compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. Non è perciò consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga dedotto il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

3.14. Alla Suprema Corte, dunque, non interessa come il giudice avrebbe potuto decidere: interessa come ha deciso sulla base delle prove specificamente indicate nel provvedimento impugnato. Il progetto di una decisione diversa può essere scrutinato dalla Corte di cassazione alla condizione che: a) il ricorrente individui innanzitutto le prove indicate dal giudice ai fini della decisione e ne eccepisca il travisamento, nel senso sopra spiegato; b) le prove travisate e/o quelle omesse siano decisive, in grado cioè di disarticolare il fondamento fattuale del ragionamento logico; c) esse siano allegate per intero all'atto di ricorso o ne sia comunque indicata la specifica collocazione nel fascicolo processuale, non essendo consentito riportare per stralci tali prove ed inserirle in modo discorsivo nel ricorso quasi si trattasse di una arringa difensiva più acconcia ad un'impugnazione discussa in sede di merito che ad un ricorso in sede di legittimità.

3.15. Orbene, il ricorrente deduce il proprio stato di tossicodipendenza desumibile, sostiene, da documentazione a suo dire negletta dalla Corte di appello ma della quale la sentenza impugnata afferma senza mezzi termini l'inesistenza. Tale documentazione, però, non è mai stata allegata al ricorso né il ricorrente dà la prova della sua effettiva esistenza. La mancanza di prova del suo stato di tossicodipendenza all'epoca del fatto resta dunque un fatto ormai non più controvertibile in questa sede. In ogni caso, resta la natura non decisiva della deduzione difensiva posto che non è chiaro come si saldi, sul piano logico, la dedotta tossicodipendenza con il trasporto, fuori casa, di 153 grammi di marijuana. Di tanto è consapevole il ricorrente che è costretto, a tal fine, a ricorrere ad un'ipotesi (il consumo congiunto) del tutto generica, assertiva ed in ogni caso anch'essa traballante sul piano logico.

4. E' fondato, invece, il secondo motivo.

4.1. Non può essere condiviso il metro di giudizio utilizzato dalla Corte di appello che, per escludere la lieve entità del fatto, deduce una "collaborazione"

dell'(omissis) con il (omissis) che, afferma testualmente, «con estrema probabilità» va oltre lo specifico episodio del trasporto dei 153 grammi di marijuana. Si coglie, nel ragionamento della Corte, il peso dei medesimi fatti la cui valenza probatoria del concorso dell'(omissis) nella detenzione della sostanza rinvenuta presso il (omissis)essa stessa aveva escluso; il ricorso al criterio della "estrema probabilità" ne denuncia la debolezza e l'insostenibilità: il processo penale si nutre di certezze, non di probabilità (per quanto elevate) che lasciano spazio al dubbio ragionevole. Una volta escluso il concorso dell'(omissis) nella detenzione della sostanza rinvenuta presso il (omissis), il fatto che il ricorrente aveva scongiurato gli operanti di non coinvolgere quest'ultimo nel concorso della sostanza da lui materialmente trasportata è del tutto neutro ed anzi plausibile, alla luce proprio del rapporto di convivenza del (omissis) con la figlia dell'(omissis).

4.2. Sotto altro profilo, quando, come nel caso di specie, il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, il mero dato ponderale (quantità), in assenza di una precisa indicazione dell'entità del principio attivo e dunque del numero di singole dosi ricavabili dalla sostanza (qualità), non consente astrattamente di escludere la lieve entità del fatto (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01; Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Rv. 254695 - 01). Come insegnato da questa Corte, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01; cfr. Altresì Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione). Costituisce declinazione di questi principi, l'affermazione che la lieve entità del fatto di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonchè di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068 - 01; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Rv. 256609 - 01).



4.3. Nel caso in esame, a fronte di un quantitativo di sostanza stupefacente di per sé non significativo (150 grammi), la mancata indicazione del numero delle singole dosi da essa ricavabili (la rubrica fa riferimento a quelle ricavabili dall'intera droga sequestrata) in uno con la mancanza di indicatori esteriori della non minima offensività della condotta (non essendo valutabili quelli utilizzati dalla Corte di appello), vizia la conclusione sulla non lieve entità del fatto con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21/04/2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Gastone Andreazza

